

Comune di Terzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 27 DEL 30/06/2022

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTE PER I "LAVORI DI ROCCHE DI TERZO - VIA EX STRADA STATALE N. 30 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHE DI TERZO" CUP: H14H20000700001

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento dei "LAVORI DI ROCCHE DI TERZO – VIA EX STRADA STATALE N.30 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHE DI TERZO" CUP: H14H20000700001.

Considerato che il progetto prevede l'intervento della messa in sicurezza "Rocche di Terzo – Vai ex Strada Statale n. 30 – Lavori di completamento della messa in sicurezza dei Versanti Rocche di Terzo".

Premesso che:

- il Ministero dell'Interno, con Decreto del 07/12/2020, ha predisposto contributi in favore dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020 e successivamente, in forza dei combinati disposti dell'articolo 45 del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020.
- Con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per l'intervento in oggetto venivano finanziati i LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHE DI TERZO" CUP: H14H20000700001 per € 925.0000,00 visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno

2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”;

- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/08/2021 veniva disposta la “rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”.

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue *“L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;*

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue *“Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista”;*

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, è individuato un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 del 11/01/2017;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

CONSIDERATO l'art. 3 del Decreto del 23/02/2021 che dispone: *“1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.*

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato

attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021".

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento";

Tenuto conto che si rende necessario procedere all'affidamento dei "LAVORI DI - ROCHE DI TERZO – VIA EX STRADA STATALE N.30 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCHE DI TERZO" CUP: H14H20000700001" nel Comune di Terzo (AL) nelle modalità ed entro i termini previsti dal richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021;

Preso atto che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) H14H20000700001;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 61 del 29/09/2021 con la quale veniva conferita la progettazione di fattibilità economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione PSC e successivo coordinamento in fase di esecuzione – assistenza al RUP, per i Lavori di messa in sicurezza strada " Rocche di Terzo – Via ex Strada Statale n.30 – Lavori di Completamento della messa in sicurezza dei Versanti Rocche di Terzo";- Euro 925.000,00 CUP H14H20000700001, allo STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 - P. I.V.A. 09542980017;

VISTO ed esaminato il progetto definitivo-esecutivo revisionato e aggiornato sulla base delle indicazioni tecniche apportate dalla giunta comunale, pervenuto agli atti di questo Comune in data 09/05/2022 al n. prot. 1235, a firma dello studio ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 - P. I.V.A. 09542980017, composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 01 - Elenco elaborati
- Allegato 02 - Relazione generale
- Allegato 03 - Relazione geologica
- Allegato 04 - Relazione strutturale e di calcolo
- Allegato 05 - Computo metrico estimativo e stima incidenza della manodopera
- Allegato 06 - Elenco prezzi
- Allegato 07 - Quadro economico
- Allegato 08 - Elaborati grafici
 - Allegato 08.1 - Corografia
 - Allegato 08.2 – Planimetrie e sezioni
 - Allegato 08.3 – Sezioni di progetto
 - Allegato 08.4 - Particolari costruttivi
- Allegato 09 - Cronoprogramma dei lavori
- Allegato 10 - Capitolato speciale d'appalto
- Allegato 11 - Schema di contratto
- Allegato 12 - Piano di manutenzione dell'opera
- Allegato 13 - Piano di sicurezza e coordinamento
- Allegato 14 - Piano particellare di esproprio
- Allegato 15 - Relazione paesaggistica

VISTO il Verbale di Validazione del progetto definitivo - esecutivo in data 29/06/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € **925.000,00** di cui € **651.069,76** per lavori, € **8.846,55** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **273.930,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con i relativi elaborati progettuali;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 11/05/2022 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per LAVORI COME DA TITOLO " ROCCHES DI TERZO – VIA EX STRADA STATALE N.30 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHES DI TERZO" CUP: H14H20000700001 – a firma dello studio ASSOCIATO INGEOPROJECT Corso G. Matteotti n.12, Torino (TO) C.F.= 09542980017 - P. I.V.A. 09542980017 per l'importo complessivo di Euro 925.000,00, composto dagli elaborati progettuali descritti in narrativa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 29/06/2022 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, a seguito richiesta integrative da parte della competente Soprintendenza.

DATO ATTO CHE:

- tutti gli interventi di cui sopra determinano un importo complessivo di Euro 925.000,00 di cui Euro 651.069,76 quale importo complessivo lavori di cui € 8.846,55 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per meglio rispondere alle necessità di intervento non si ritiene opportuno suddividere in lotti funzionali il progetto di cui trattasi;

ATTESO che, per la realizzazione di quanto trattasi, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., che dispone: "1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.

50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”;

VISTO l'art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: “Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

ATTESO CHE l'importo a base d'asta dell'intervento ricade nella fattispecie indicata alla lett.b) della attuale legge di semplificazione, di procedura negoziata senza bando a cinque operatori, con applicazione del principio della rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenco operatori economici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 32 del 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 2019 e ss. mm. e ii. “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate ((, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.));

DATO ATTO CHE con comunicato del 06/09/2021 il Ministero dell'interno Affari Interni Territoriali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva

edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 comma 139 e ss L. 145/2018 del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO CHE:

- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con convenzione rep. n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, poi ampliata come sopra esplicitato;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016;

PRESO ATTO che a mezzo del Decreto Sindacale n. 4/2021 in data 09/12/2021 il Geom. Massimo Lovisolo è stato nominato Responsabile dell' Ufficio Tecnico, con delibera di indirizzi nr. del è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, in base al capitolato speciale di appalto, di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità Categoria prevalente OG1 classe II o superiori e scorponabile OS21 classe I o superiori ;

CONSIDERATO che:

- la presenza di operatori locali, su base regionale e provinciale, possa garantire una maggior celerità nell'esecuzione degli interventi, tenuto conto anche degli aspetti logistici connessi all'approvvigionamento del materiale necessario all'esecuzione dei lavori;
- le Ditte a cui rivolgere interpello, per un massimo di cinque, come previsto dall'art.1 comma 2 lett.b della legge n.120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021, sono state desunte dal RUP da manifestazione d'interesse;

RITENUTO, pertanto, necessario delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di gara come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la centrale unica di committenza;

DATO ATTO che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento dell'appalto in oggetto possa procedere come segue: procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno **5 (cinque)** operatori economici, ove esistenti, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, *“Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”*;

DATO ATTO di disporre che, vista la delicatezza della materia e l'esigenza di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere, l'aggiudicatario non potrà subappaltare integralmente la realizzazione delle opere della categoria prevalente che dovrà essere realizzata direttamente almeno per il 50 % mentre non vengono poste limitazioni alla subappaltabilità delle restanti categorie di lavori;

DATO ATTO che si procederà in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e relativi atti attuativi in quanto applicabili;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- il D.M. n. 49/2018 (Linee guida Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione);
- il D.L. n. 76/2020 (conv. Legge n. 120/2020) e ss.mm.ii.
- il D.L. n. 77/2021 (conv. Legge n. 108/2021) e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera ANAC 21/12/2021 “Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2022”, in base alla quale questa Stazione appaltante deve corrispondere la somma di Euro 375,00;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, resi dagli uffici competenti;

DETERMINA

1. di disporre che la narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
2. di prendere atto del D.L. 28/05/2021 nr.77 “Decreto Governance e Semplificazioni” in vigore dal 01/06/2021;
3. di indire, per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa, apposita procedura negoziata telematica senza bando, ex l'art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021 relativa al progetto relativo a “ROCCHE DI TERZO – VIA EX STRADA STATALE N.30 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHE DI TERZO” CUP: H14H20000700001 approvato con DGC n 27 in data 11/05/2022;
4. di dare atto che le funzioni di RUP in oggetto ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi sono svolte dal Geom. Massimo Lovisolo Responsabile dell' Ufficio Tecnico del comune di Terzo;
5. di aggiudicare la predetta procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 9 bis, che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.; mentre per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, sempre ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021, la suddetta esclusione avverrà se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque (art.97 comma 3 bis del Codice);
6. di precisare che ai sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi non si ritiene opportuno suddividere in lotti l'appalto, sia per ragioni tecniche, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, e non è pertanto necessaria detta suddivisione;
7. di precisare che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 2, lettera a) della legge 108/2021, dal 01/11/2021, spetta alla Stazione Appaltante l'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
8. di confermare, pertanto, quanto indicato nel capitolato speciale di appalto secondo cui, ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto non ritenendo di imporre limitazioni ulteriori ai sensi del suddetto articolo il subappalto della categoria prevalente OG1 sarà ammesso entro il limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della categoria stessa mentre non sono previsti limiti alla subappaltabilità delle restanti categorie;
9. di approvare l'elenco Ditte da invitare facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato in ossequio a quanto disposto dall'art.53 del Codice, secondo le motivazioni di scelta degli operatori economici delineate in narrativa dal sottoscritto in qualità di RUP;
10. di delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di affidamento, ribadendo che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: **appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti** conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

11. di dare atto che l'intervento relativo a "ROCCHIE DI TERZO – VIA EX STRADA STATALE N.30 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCHIE DI TERZO" CUP: H14H20000700001 dell'importo complessivo di Euro 925.000,00 rientra nei contributi assegnati al Comune dal D.M. Ministero Interno del 23/02/2021 messa in sicurezza edifici e territorio anno 2022 - CUP H14H20000700001;
12. di precisare che per quanto concerne l'obbligo di accertamento dell'entrata di cui al punto 5.3.4 dell'allegato 4/2 del D.lgs n.118/2021, il presente provvedimento viene finanziato, con contributo Ministero dell'interno confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR);
13. di prenotare, per l'espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto, la somma di Euro 651.069,76 – CIG (verrà richiesto dalla CUC) quale importo complessivo lavori sul cap. 4022 cod. 4.03.00 sul citato contributo Ministero dell'interno confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) annualità 2022, evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2022;
14. di impegnare la somma di Euro 375,00 da versare all'ANAC quale contributo gare sul capitolo 4022 cod. 4.03.00 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022 evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2022;
15. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2022 la somma di €. 2.500,00 sul Cap. 4022 cod. 4.03.00 relativa al spese di gara e commissione della Centrale unica di committenza dell'Acquese Comune di Acqui Terme con sede in Piazza A. Levi n.12 15011 Acqui terme (AL);
16. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs nr. 267/2000 e pertanto la presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Finanziario per il prescritto visto contabile, indi alla CUC dell'Acquese;
17. di dichiarare, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 62/2013;
18. di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato dal Comune di Terzo e che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
19. di dare atto altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà pubblicato sul sito del Comune di Terzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Responsabile del Servizio
F.to: Geom. Massimo Lovisolo

Visto per regolarità contabile (art.153 - 5° comma D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: COMASCHI Dott. Gian Franco

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14/07/2022 al 29/07/2022.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Geom. Massimo Lovisolo